

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DI
INTERVISTE CATI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI STATISTICHE
SULLA FIDUCIA DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE E SUGLI
INVESTIMENTI DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE
PER N. 63 MESI (RILEVAZIONE 2021-2025 + MAX. 3 MESI PREPARATORI
ALLA RILEVAZIONE).

CIG N. 8253303916

SCHEMA DI CONTRATTO



Istituto Nazionale di Statistica

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DI INDAGINI STATISTICHE DEL SERVIZIO STATISTICHE CONGIUNTURALI SULLA FIDUCIA DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE E SUGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE PER N. 63 MESI (RILEVAZIONE 2021-2025 + MAX.3 MESI PREPARATORI ALLA RILEVAZIONE).

CIG N. 8253303916

Premesso che:

- con determina a contrarre DAC 213 del 09.04.2020 l'Istituto Nazione di Statistica (ISTAT) ha indetto una procedura aperta comunitaria, ai sensi dell'Art. 60 del D.lgs. 50//2016, per la realizzazione di circa 622.000 interviste CATI "a consumo" per la realizzazione delle statistiche congiunturali della fiducia dei consumatori e delle imprese manifatturiere per n. 63 mesi (di cui 3 per le attività preparatorie alla rilevazione) - anni 2021-2025 (CIG n. 8253303916) da aggiudicarsi all'o.e.p.v. (PT:70; PE:30) per l'importo massimo di € 3.971.968,00 oltre IVA al netto delle opzioni di cui all'Art. 6 del presente contratto. L'obbligo di svolgere le rilevazioni è stabilito dall'accordo quadro tra l'ISTAT e la Commissione Europea (Framework Partnership Agreement ECFIN/209/2014 e specifici Grant Agreement annuali).
- il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. ____ del ____ e sulla GURI n. ____ del ____ nonché sui quotidiani ____;
- con determina ____ la gara è stata aggiudicata a ____;
- in data ____ sono state inoltrate le comunicazioni di cui all'Art. 76 del predetto Decreto legislativo;

con la presente scrittura privata, redatta in unico originale, tra:

- per una parte:

L' ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT - Roma, Via Cesare Balbo n.° 16, codice fiscale n.° 80111810588, partita I.V.A. n.° IT02124831005, rappresentato da ____ in qualità di ____ nato a ____ il ____ domiciliato per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n° 16 e, come tale, abilitato a rappresentarlo;

- per l'altra parte:

La Società ____ che da qui in avanti sarà indicata come **SOCIETÀ**, con sede legale in ____, partita I.V.A. n. ____ iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, rappresentata dal ____ in qualità di ____ nato a ____ il ____. ____, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Società si impegna a provvedere alla conduzione e gestione di ca. 622.000 interviste telefoniche "a consumo" di cui ca. n. 502.000 a imprese e ca. n. 120.000 a consumatori in un arco di 60 mesi relative



Istituto Nazionale di Statistica

alle indagini sulla fiducia di imprese e consumatori come nel seguito dettagliate da effettuarsi con la tecnica di rilevazione CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) - come analiticamente descritto nel Capitolato Tecnico, di seguito denominato C.T., e relativi allegati e nell'offerta tecnica della Società che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto. Le attività preparatorie alla rilevazione hanno durata di massimo 3 mesi.

A. Indagine sulla fiducia dei Consumatori (denominata di seguito "A" o "Consumatori") a cadenza mensile per ca. n. 2.000 interviste/mese (ca. 24.000 interviste/anno).

L'indagine sui Consumatori è finalizzata a rilevare le opinioni (giudizi e aspettative) dei consumatori italiani circa la situazione economica personale e quella generale del paese. Per soddisfare questa esigenza, l'indagine presenta cadenza mensile (12 mesi/anno) e viene realizzata attraverso un campione casuale mensile di 2.000 consumatori distribuiti in tutto il territorio nazionale (24.000 interviste/anno, 2.000 interviste/mese). A ciascun individuo selezionato in base al numero telefonico è somministrato un questionario composto di domande prevalentemente qualitative con quattro/cinque opzioni di risposta. L'estrazione dell'elenco base corrispondente al campione e la formazione degli elenchi sostitutivi sono effettuati dalla Società secondo le indicazioni impartite dall'ISTAT. L'estrazione avviene dall'archivio informatizzato degli individui abbonati al telefono. Le stime sono diffuse entro il mese di riferimento dei dati;

B. Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere (denominata di seguito "B" o "Manifatturiere") a cadenza mensile per ca. n. 4.000 interviste mensili (ca. 48.000 interviste/anno).

L'indagine è finalizzata a misurare l'evoluzione congiunturale del settore manifatturiero attraverso una rilevazione rivolta a un "panel" di circa 4.000 imprese del settore con cadenza mensile (12 mesi di attività/anno, con 4.000 interviste al mese e 48.000 interviste/anno). Considerata la necessità di approfondire tematiche di natura congiunturale nel settore in questione, il questionario prevede numerose variabili, principalmente opinioni focalizzate sulle principali variabili economiche dell'impresa, con frequenza di rilevazione diversa fra loro. A questo scopo e per recepire appieno l'esigenza di disporre di un set informativo esaustivo e affidabile, l'indagine prevede l'utilizzo di tre distinti modelli di questionario che si alternano mensilmente. La lista campionaria, comprensiva delle eventuali unità sostitutive, è estratta dall'Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) gestito dall'ISTAT. Le stime mensili sono diffuse entro la fine del mese di riferimento dei dati;

Il *modello A* del questionario di indagine comprende il nucleo base delle informazioni.

Il *modello B* del questionario, oltre a comprendere il *modello A*, prevede un modulo informativo aggiuntivo sulle condizioni di accesso al credito per tutte le aziende.

Il *modello C* del questionario, oltre a comprendere il *modello A*, prevede un modulo informativo aggiuntivo finalizzato a rilevare informazioni in merito all'andamento della capacità produttiva e ore lavorate; ai fattori di ostacolo alla produzione; all'andamento della posizione concorrenziale dell'impresa nel mercato nazionale, mercato U.E. e non U.E.;

C. Indagine sugli "Investimenti delle imprese manifatturiere" (denominata di seguito "C" o "Investimenti") a cadenza semestrale per ca. n. 4.000 interviste semestrali (ca. 8.000 interviste/anno).

L'indagine ha cadenza semestrale, attualmente si basa sullo stesso panel di 4.000 imprese dell'indagine "Manifatturiere" e si rivolge a tutte le aziende del panel che hanno effettuato investimenti. L'indagine ha lo scopo di rilevare l'ammontare degli investimenti (in valore), la composizione e la destinazione degli stessi. Le interviste vengono effettuate nei mesi di marzo e ottobre (salvo diversa indicazione del personale ISTAT) - per un totale di circa 8.000 interviste annue - e i relativi quesiti saranno posti in coda al questionario dell'indagine "Manifatturiere". Le stime sono inviate alla Commissione Europea entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta la rilevazione;

D. Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi di mercato (denominata di seguito "D" o "Servizi") a cadenza mensile per ca. n. 2.000 interviste mensili (ca. 24.000 interviste/anno).

L'indagine è finalizzata a misurare l'evoluzione congiunturale del settore dei Servizi di mercato in Italia attraverso una rilevazione rivolta a un "panel" di circa 2.000 imprese del settore con cadenza mensile (12 mesi di attività/anno per complessive 2.000 interviste/ mese e 24.000 interviste/anno). Anche per questa indagine è prevista la rilevazione di alcune variabili (opinioni in termini di giudizi e aspettative sulle principali variabili di impresa) con frequenza trimestrale/annuale. La lista campionaria, comprensiva delle eventuali unità sostitutive, è estratta dall'Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) gestito dall'ISTAT. Le stime mensili sono diffuse entro la fine del mese di riferimento dei dati;



Istituto Nazionale di Statistica

E. Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio (denominata di seguito “E” o “Commercio”) a cadenza mensile per ca. n. 1.000 interviste mensili (ca. 12.000 interviste/anno).

L’indagine è finalizzata a misurare l’evoluzione congiunturale del settore del Commercio al dettaglio attraverso una rilevazione rivolta a un “panel” di circa 1.000 imprese del settore con cadenza mensile (12 mesi di attività/anno per complessive 1.000 interviste/mese e 12.000 interviste/anno). Il panel è suddiviso fra imprese del “Commercio al minuto tradizionale” e della “Grande distribuzione”. Anche per questa indagine è prevista la rilevazione di alcune variabili (opinioni sulle principali variabili economiche aziendali) con cadenza trimestrale. La lista campionaria, comprensiva delle eventuali unità sostitutive, è estratta dall’Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) gestito dall’ISTAT. Le stime mensili sono diffuse entro la fine del mese di riferimento dei dati;

F. Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzioni (denominata di seguito “F” o “Costruzioni”) a cadenza mensile per ca. n. 700 interviste mensili (ca. 8.400 interviste/anno).

L’indagine ha cadenza mensile ed è finalizzata a misurare l’evoluzione congiunturale del settore delle Costruzioni attraverso una rilevazione rivolta a un “panel” di circa 700 imprese del settore con cadenza mensile (12 mesi di attività/anno per complessive 700 interviste/mese e 8.400 interviste/anno). Inoltre, anche in questo caso, è prevista la rilevazione di alcune variabili (opinioni sulle variabili economiche dell’impresa) con frequenza trimestrale. La lista campionaria, comprensiva delle eventuali unità sostitutive, è estratta dall’Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) gestito dall’ISTAT. Le stime mensili sono diffuse entro la fine del mese di riferimento dei dati.

Il numero delle interviste previste deve ritenersi puramente indicativo.

In caso di scostamenti di entità superiore alla riduzione/aumento del 20% delle interviste, le parti concorderanno la possibilità di rinegoziare alcune delle condizioni del contratto.

Poiché l’attuale fornitura dei dati delle indagini in questione alla Commissione Europea, è regolato da un accordo quadro con EC-FIN (Direzione Economica Finanziaria della Commissione Europea - Framework Partnership Agreement EC-FIN/209/2014) con scadenza il 30 aprile 2021, l’ISTAT si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora l’Istituto stesso non risulti aggiudicatario della Gara che sarà bandita da EC-FIN per l’affidamento della fornitura dei dati a partire dal 1 maggio 2021 (Cap. 9 del C.T.).

La Società dovrà fornire, per tutto il periodo di affidamento delle predette indagini statistiche, le risorse e i servizi indicati nel Capitolato Tecnico e nell’offerta tecnica del _____ che, seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante del presente contratto unitamente ai relativi allegati. Il sistema CATI ed il relativo software previsti per il presente servizio saranno forniti dalla Società (§ 5.4 del C.T.).

L’ISTAT inserirà all’interno dei questionari delle indagini sulla fiducia delle imprese moduli ad hoc, ovvero un insieme di domande riguardanti particolari tematiche orientate a soddisfare necessità informative a livello nazionale, da somministrare alle imprese su base annuale o su base trimestrale; nell’ambito di un mese di rilevazione sarà comunque presente un solo modulo. I moduli sono suscettibili di variazioni ogni anno in termini di numero di moduli da realizzare nell’anno, di contenuti, di periodo (mese) in cui saranno somministrati alle imprese e di target di imprese destinatarie. La struttura competente dell’ISTAT comunicherà in tempo utile, per lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla rilevazione dei dati, i dettagli tecnici e il periodo di somministrazione di ogni modulo ad hoc. I moduli annuali comprenderanno al massimo 10 domande di tipo qualitativo a risposta multipla con un massimo di 8 items di risposta per ogni domanda. I moduli trimestrali saranno caratterizzati da un numero di domande pari al massimo a 5. In caso di domande qualitative a risposta multipla saranno presenti al massimo 8 items di risposta.

Per i predetti moduli ad hoc è prevista una remunerazione economica aggiuntiva per ogni intervista utile pari alle seguenti percentuali del prezzo scontato offerto per l’intervista CATI utile o completa (ovvero dopo aver acquisito i dati relativi all’integrale somministrazione di tutte le sezioni previste):

- 30% per moduli con al massimo 5 domande;
- 50% per moduli con un numero di domande compreso tra 6 e 10 (§ 1.2 del C.T.).

Qualora l’ISTAT decida di inserire un modulo aggiuntivo nei questionari delle indagini sulla fiducia, la Società è obbligata a realizzarli secondo le modalità prestabilite dall’Istituto stesso.



Istituto Nazionale di Statistica

Infine, in tutti i questionari delle indagini sulle imprese, è prevista da parte della Società la verifica e l'eventuale aggiornamento dei seguenti parametri strutturali e identificativi delle imprese intervistate: numero degli addetti, anagrafica e localizzazione (ragione sociale, indirizzo, comune, CAP, provincia, telefono e fax, codice fiscale, nominativo referente), classe di fatturato per i servizi, occupati e metri quadrati di superficie degli spazi dedicati alla vendita per l'indagine sul commercio. Tutte le differenze riscontrate devono essere registrate. Ogni volta che un'impresa è contattata per la prima volta, dovrà essere effettuata anche la verifica e l'eventuale aggiornamento dell'attività economica prevalente (sulla base della classificazione Ateco 2007). Successivamente, tale verifica è effettuata ogni sei mesi.

All'avvio delle indagini l'ISTAT fornirà alla Società la versione definitiva dei questionari allegati in facsimile al C.T. che la Società dovrà predisporre in CATI.

I tempi di esecuzione delle indagini sono indicati nel successivo art. 5.

Le indagini sono condotte con tecnica CATI. Alle imprese è comunque fornita la possibilità di rispondere anche tramite e-mail.

Pertanto, la Società dovrà approntare una modalità alternativa di risposta alle indagini sulle imprese. Tale modalità sarà attivata dopo la verifica della disponibilità delle imprese contattate e sarà gestita attraverso un servizio automatizzato di invio mail (nel caso sia disponibile l'indirizzo di posta elettronica del referente dell'intervista) per spedire il questionario di rilevazione alle imprese partecipanti alle indagini "Manifatturiere", "Servizi", "Commercio", "Costruzioni" ed "Investimenti". La spedizione di mail dovrà essere effettuata almeno 4 giorni prima dell'avvio dei singoli cicli di rilevazione.

L'ISTAT si riserva la possibilità di introdurre il sistema di rilevazione CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) come modalità di rilevazione alternativa alla CATI. In tal caso l'ISTAT:

- fornirà alla Società un apposito software per supportare i processi di acquisizione dati via web;
- corrisponderà alla Società, per ciascuna intervista CAWI completa, il 75% del prezzo dell'intervista CATI completa (§ 2.1.1.1 del C.T.).

Sono inclusi nel prezzo unitario dell'intervista i servizi connessi e strumentali necessari alla relativa realizzazione di seguito indicati:

- **verifica e ricerca dei numeri telefonici** finalizzato alla verifica dei numeri forniti da ISTAT e al reperimento di eventuali ulteriori recapiti telefonici rispetto a quelli già forniti nonché estrazione dei nominativi da intervistare per l'indagine Consumatori secondo quanto previsto nel § 2.2.1 del C.T.;
- **servizi di supervisione e monitoraggio** della Società sulle attività del servizio, secondo quanto previsto nel § 2.2.2 del C.T.;
- **produzione e fornitura della reportistica degli indicatori e dei file di output relativi alle interviste**, secondo quanto previsto nel § 2.2.3 del C.T.;
- **servizi logistici e organizzativi per la conduzione, gestione e monitoraggio delle interviste**, secondo quanto previsto nel § 2.2.4 del C.T.;
- **servizi logistici e organizzativi per la formazione** del personale, secondo quanto previsto nel § 2.2.5 del C.T.;
- **riproduzione e distribuzione agli intervistatori ed ai supervisori del materiale didattico** predisposto dall'ISTAT per la formazione, secondo quanto previsto nel § 2.2.5 del C.T.;
- **formazione del personale**, secondo quanto previsto nel § 2.2.5.1 del C.T.;
- **incontri di debriefing** secondo quanto previsto nel § 2.2.6 del C.T.;
- **fornitura del sistema CATI e sviluppo e manutenzione dei questionari elettronici** secondo quanto previsto nel § 2.2.7 e nell'Appendice A (10.1. Funzionalità del software CATI, 10.2 Sviluppo e manutenzione dei questionari elettronici CATI, 10.3 Attività informatiche, 11. Potenza elaborativa complessiva del sistema informativo/informatico, 12. Tempi minimi di ripristino del sistema CATI, 13. Verifica di conformità del sistema CATI e degli applicativi per la produzione di file di output e reportistica degli indicatori) del C.T..



Istituto Nazionale di Statistica

- **messa a disposizione delle dotazioni tecniche e logistiche** hardware e software secondo quanto previsto nel Capitolo 5 del C.T. **e dei locali** per lo svolgimento delle attività di cui al Capitolo 6 del C.T..

La Società si obbliga:

- ❖ per la conduzione e gestione delle interviste ad utilizzare numerazioni appartenenti al piano di numerazione nazionale e ad assicurare l'osservanza del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 e s.m.i.;
- ❖ per le dotazioni tecniche messe a disposizione per l'esecuzione del servizio - come nel minimo richieste nel cap. 5 del C.T. - a rispettare, in caso di acquisto e noleggio di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente 13/12/2013 "CAM per la fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio".

ART. 2 – RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione la Società ha l'obbligo di corrispondere all'ISTAT le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di indizione gara pubblicato su: "_____", "_____" e "_____" nonché sulla "Gazzetta Aste e Appalti pubblici" (S.I.F.I.C.), in applicazione di quanto disposto dall'Art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 per l'importo di €._____,__ (Euro_____/__), compresa IVA, secondo le modalità indicate dall'ISTAT in sede di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ex Art. 76 D.lgs. 50/2016.

ART. 3 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del presente contratto è regolata ordinatamente ed in successione complementare:

- dalle clausole del presente atto;
- dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016;
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. lgs. n. 50/2016;
- dal D.lgs. n.81/2008;
- dal patto di integrità;
- dal Codice di comportamento dell'Istituto nazionale di statistica e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza consultabili sul sito internet dell'ISTAT;
- dal D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia del trattamento dei dati personali";
- dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati;
- dal D.lgs. n.101/2018;
- dal D.P.R. del 18 febbraio 2003 n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 n. 70";
- dalla L. 136/2010 per quanto attiene agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;
- dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato dal Consiglio dell'ISTAT con deliberazione n. CDXCVII del 13 dicembre 2019;
- dal Capitolato di Oneri Generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del P.G.S., approvato con D.M. 28.10.1985.



Istituto Nazionale di Statistica

ART. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE ISTAT DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DI PROGETTO DELLA SOCIETÀ - STRUTTURE TECNICHE ISTAT PREPOSTE ALL'INDAGINE

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Stefano Menghinello tel. 06 4673____, email _____@istat.it.

Il Direttore ISTAT dell'esecuzione del contratto (DEC) è _____, tel. 06 4673____, email _____@istat.it.

Il Responsabile di Progetto per parte della Società è _____.

Le suddette figure, per quanto di rispettiva competenza, avranno il compito di concordare il piano dei lavori, coordinare le attività oggetto dell'indagine e di verificarne l'andamento fino al termine delle prestazioni contrattuali.

Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti l'organizzazione e l'erogazione del servizio dovranno essere scambiate tra i Responsabili medesimi.

Per tutte le tematiche di carattere tecnico la Società, previo accordo con il DEC ISTAT, dovrà rapportarsi con le sotto indicate competenti strutture dell'ISTAT:

- Direzione centrale per la raccolta dati (DCRD) del Dipartimento per la produzione statistica (DIPS), Via Cesare Balbo 39, 00184 Roma;
- Direzione centrale per le statistiche economiche (DCSE) del Dipartimento per la produzione statistica (DIPS), Servizio statistiche congiunturali sulle imprese (SED), Via Tuscolana 1788, 00173 Roma.

Dovranno risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio tra ISTAT e Società:

- la data di avvio delle attività contrattuali;
- la data di avvio delle rilevazioni;
- la verifica ed accettazione della fornitura
- eventuali ricalendarizzazioni delle attività;
- la data di conclusione dei lavori.
- la verifica ed accettazione del sistema CATI di cui all'Appendice A § 10.3 lett. l) del C.T. entro 1,5 mesi dall'avvio dell'attività della prima indagine;
- la verifica di conformità ed accettazione della fornitura bimestrale secondo quanto indicato nell'Art. 13;

Tutti gli incontri finalizzati alla redazione dei verbali tra ISTAT e Società, necessari alla predisposizione e alla conduzione dei lavori, saranno tenuti presso le sedi dell'ISTAT di Roma. La Società si farà carico delle spese di trasporto, vitto e alloggio per i propri rappresentanti.

ART. 5 – DURATA DELLE FASI DEL SERVIZIO, TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le attività oggetto del presente contratto, da avviarsi in ogni caso entro 7 giorni dalla data della relativa stipulazione, avranno durata di 63 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attività redatto in contraddittorio tra le parti e dovranno essere eseguite, presumibilmente, secondo le tempistiche definite nel § 2.1.1.2 del C.T.:

- attività preliminari all'effettuazione delle rilevazioni: durata massima n. 3 mesi.
- Rilevazione: durata n. 60 mesi.

All'*Avvio dell'indagine*, per ciascuna indagine di cui all'Art. 1, la Società dovrà:

- confermare l'elenco dei nominativi delle risorse impegnate nel servizio ad eccezione degli intervistatori;
- avviare le procedure di selezione e reclutamento degli intervistatori.

A partire dall'*Avvio dell'indagine*, per ogni indagine, la Società dovrà:

- entro 1 mese: terminare le attività di sviluppo del sistema CATI e rilasciare il questionario elettronico in lingua italiana, per le successive verifiche di conformità effettuate da ISTAT (cfr. § 13 dell'Appendice A al C.T.);



Istituto Nazionale di Statistica

- entro 1 mese e mezzo: terminare le attività di sviluppo degli applicativi per la produzione dei file di microdati, dei contatti, dell'aggiornamento dell'archivio dei nominativi e dei report degli indicatori nonché rilasciare il questionario elettronico in lingua tedesca di cui ISTAT fornirà la traduzione, per le successive verifiche di conformità effettuate da ISTAT (cfr. § 13 dell'Appendice A al C.T.);
- entro 2 mesi e mezzo: terminare le procedure di selezione e reclutamento degli intervistatori fornendo l'elenco dei nominativi; completare la riproduzione del materiale didattico necessario alla formazione degli intervistatori; rilasciare i questionari elettronici in versione definitiva, in lingua italiana e tedesca, da utilizzare nelle attività formative; avviare le attività formative degli intervistatori; consegnare i file di prova relativi ai microdati, ai contatti, all'aggiornamento degli archivi dei nominativi per le imprese nonché alla reportistica degli indicatori; estrazione dei nominativi da intervistare per l'indagine sui consumatori;
- entro 3 mesi: terminare le attività di verifica dei numeri di telefono delle unità campionarie; avviare le attività di rilevazione, che dovranno essere condotte secondo le tempistiche richieste o successivamente concordate tra le parti all'avvio di ciascuna indagine.

Per un maggiore dettaglio delle attività previste e relative tempistiche, per ciascuna indagine, si rimanda all'allegato 1 "Schema degli adempimenti" del C.T.. Tali tempistiche sono in ogni caso indicative e saranno concordate tra ISTAT e la Società al momento dell'avvio dell'indagine. La Società dovrà garantire la copertura dei servizi offerti fino alla chiusura delle attività e dovrà assicurare la gestione di eventuali code o riavvii, secondo il predetto "Schema degli adempimenti" e il calendario concordato. L'ISTAT si riserva la facoltà di apportare, in corso d'opera, variazioni a tale calendario e agli orari di effettuazione delle interviste indicati nel § 2.1.2 del C.T. senza che ciò comporti oneri economici aggiuntivi per l'ISTAT stesso. Eventuali variazioni di calendario e orari richiesti dalla Società dovranno essere concordati con l'ISTAT. La Società dovrà inoltre garantire che, al di fuori di quanto espressamente previsto nei paragrafi 2.2.5 e 3 del C.T., eventuali incontri richiesti dall'ISTAT con il personale della Società avvengano presso la sede dell'ISTAT o, in alternativa e previa autorizzazione dell'ISTAT, attraverso l'utilizzo di strumenti di videoconferenza/webmeeting.

Eventuali modifiche al calendario dei lavori potranno essere concordate in qualsiasi momento e risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, senza che ciò comporti oneri economici aggiuntivi per l'Istituto, ferme restando le durate indicate nel presente articolo per le attività preliminari all'avvio della rilevazione (massimo 3 mesi) e per la rilevazione (60 mesi).

Entro 7 giorni dalla stipulazione del contratto dovrà essere redatto in contraddittorio tra il DEC ISTAT ed il Responsabile di progetto della Società di cui all'Art. 4, apposito "verbale di avvio delle attività" da cui dovrà risultare:

- la data di inizio delle attività (che costituirà la data di decorrenza del presente contratto);
- i dati relativi all'ubicazione della sede operativa (cfr. § 2.2.4 del C.T.) adibita alle attività di rilevazione e della struttura adibita alle attività di formazione (cfr. § 2.2.5 del C.T.) qualora diversa dalla sede operativa;
- l'elenco delle risorse impegnate (con esclusione degli intervistatori);
- l'avvenuta consegna da parte dell'ISTAT alla Società:
 - della versione definitiva di tutti gli allegati al C.T. (allegato 1A.1 "Schema degli adempimenti" al C.T.);
 - del calendario definitivo di indagine;
 - di eventuali ulteriori specifiche sulle regole che l'intervistatore deve seguire nello svolgimento delle interviste;



Istituto Nazionale di Statistica

- dei tracciati record file di microdati, file archivio nominativi, file dei contatti mensile e giornaliero.

INTERVISTE

La Società si obbliga ad utilizzare per la conduzione e gestione delle interviste numerazioni appartenenti al piano di numerazione nazionale e ad assicurare l'osservanza del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 e s.m.i..

Il tempo medio per la somministrazione dei questionari CATI (senza tener conto delle sezioni aggiuntive periodiche), come specificato nel § 2.1.2 del C.T., è di:

- 10-15 minuti per: indagine sui consumatori; indagine sulle imprese dei servizi, del commercio al dettaglio e delle costruzioni; indagine sugli investimenti delle imprese manifatturiere e indagine sulle imprese manifatturiere (questionario *modello A*);
- 15-20 minuti per il questionario *modello B e C* indagine sulle imprese manifatturiere.

Per i giorni e gli orari di effettuazione delle interviste, con eventuali variazioni, è fatto rinvio al § 2.1.2 del C.T..

Per ogni questionario, l'intervista verrà considerata completa (o utile) solo dopo aver acquisito i dati relativi all'integrale somministrazione di tutte le sezioni ivi previste.

Per ogni indagine di cui all'Art. 1 la Società dovrà garantire un numero di interviste mensili pari alla numerosità dei campioni teorici (§ 1.3 del C.T.).

SERVIZI CONNESSI E STRUMENTALI

I servizi connessi e strumentali per la conduzione e gestione delle interviste dovranno essere eseguiti dalla Società secondo le modalità ed i tempi ove previsti, riportati nel § 2.2 del C.T..

ART. 6 – OPZIONI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, ai sensi dell'Art. 106, commi 12, 2 e 11 del D.lgs. n.50/16:

- qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni previste nel presente contratto (Art. 106, co. 12);
- senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate dall'Art. 35 del Codice; b) il 10% del valore iniziale del contratto qualora la modifica non alteri la natura complessiva del contratto stesso, alle condizioni previste nel presente contratto (Art. 106, co. 2);
- per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal presente contratto o più favorevoli per l'Istat (Art. 106, co. 11).

ART. 7 – RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL'INDAGINE.

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, la Società mette a disposizione un team di lavoro costituito dalle figure professionali secondo le quantità e con almeno lo skill professionale minimo richiesto nel Cap. 4 del C.T. o migliorativo offerto. Le figure professionali (Responsabile di progetto, coordinatore operativo, responsabili di field – uno per consumatori ed uno per imprese -, supervisori di sala, intervistatori CATI, operatori di numero verde, capo progetto informatico, sistemisti, analisti programmatori, programmatori) che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno



Istituto Nazionale di Statistica

rispondere alle caratteristiche minime descritte nel Cap. 4 del C.T. ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al ruolo richiesto nel C.T..

La stessa risorsa non può essere impiegata per più di una figura professionale.

Gli intervistatori utilizzati per l'indagine sui consumatori non potranno essere utilizzati per le indagini sulle imprese e viceversa. Nell'ambito delle indagini sulle imprese, la Società potrà prevedere, compatibilmente con le tempistiche, con gli obiettivi espressi nel C.T. e con i vincoli relativi alla formazione richiesta, che uno stesso intervistatore possa essere utilizzato per l'esecuzione di differenti indagini oggetto del presente contratto.

La Società, all'avvio di ciascuna indagine, si impegna a confermare l'elenco dei nominativi delle risorse impegnate e fornire, se richiesti, i curricula aggiornati e ad avviare le procedure di selezione e reclutamento degli intervistatori. Inoltre la Società si impegna ad aggiornare con continuità gli elenchi degli intervistatori. Prima dell'inizio delle attività di rilevazione di ciascuna indagine e secondo quanto previsto nel § 2.1.1.2 del C.T. e, tempestivamente, a ogni successivo aggiornamento, su richiesta dell'ISTAT, la Società dovrà trasmettere su supporto informatico all'ISTAT l'elenco degli intervistatori con relativi Curricula Vitae - e, se del caso, originale del certificato di conoscenza dell'italiano/tedesco come lingua straniera di livello C2 QCER ovvero copia dello stesso corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000.

La Società potrà incrementare/decrementare il numero di intervistatori solo su autorizzazione dell'ISTAT. La Società garantisce che tutte le risorse impiegate per l'erogazione del servizio, sia in fase di presa in carico dei servizi sia durante l'affidamento stesso in caso di integrazioni e/o sostituzioni, rispondono ai requisiti minimi espressi dal Capitolato Tecnico o a quelli migliorativi offerti.

Le risorse offerte in sostituzione devono possedere un profilo professionale analogo o più qualificato rispetto a quello delle figure professionali sostituite e il loro effettivo impiego deve essere preventivamente autorizzato dall'ISTAT, pena l'applicazione di rilievi/penali.

La Società, qualora in corso di esecuzione del contratto dovesse rendersi necessaria la sostituzione di una figura professionale, dovrà darne comunicazione all'ISTAT per iscritto, con un preavviso di 5 giorni (solari) rispetto alla data prevista di sostituzione, indicando inoltre la motivazione, il nuovo nominativo, il profilo professionale ed allegando il curriculum vitae della nuova risorsa.

L'attesa dell'autorizzazione di ISTAT alla sostituzione non esonera la Società dall'adempimento delle obbligazioni assunte, e qualsiasi modifica nella composizione del team di lavoro non costituirà motivo per la sospensione o la dilazione delle prestazioni contrattuali, salvo espressa autorizzazione dell'ISTAT.

Qualora sia l'ISTAT a chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione di una figura professionale della Società ritenuta non idonea al compito assegnatole, la Società si impegna a provvedere al più presto, e comunque entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla richiesta dell'ISTAT, a tale sostituzione, pena l'applicazione di rilievi/penali.

Inoltre, nel caso la sostituzione riguardi un intervistatore, sia in seguito a necessità evidenziate dalla Società sia in seguito ad esplicita richiesta dell'ISTAT, la Società dovrà mettere in condizione l'ISTAT di procedere alla formazione del nuovo intervistatore entro un periodo massimo di 5 giorni lavorativi successivi alla sostituzione.

In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui ai punti precedenti, l'ISTAT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Per l'intera vigenza del contratto, l'ISTAT si riserva di effettuare verifiche periodiche sulla corrispondenza tra il numero e il tipo di figure professionali impiegate e quelle offerte in sede di gara.

Qualora, in esito alle verifiche effettuate, l'ISTAT dovesse riscontrare l'impiego, per ciascun profilo professionale di risorse professionali diverse da quelle offerte per il corrispondente profilo e l'impiego di un numero inferiore di risorse rispetto a quelle offerte o successivamente concordato per iscritto con il DEC, l'ISTAT si riserva di applicare le penalità di cui al successivo Art. 11.



Istituto Nazionale di Statistica

ART. 8 – FORMAZIONE

Servizi logistici e organizzativi per la formazione del personale

La Società dovrà svolgere le attività formative per ciascuna indagine oggetto del presente contratto, coerentemente a quanto richiesto al § 2.2.5 del C.T..

La Società mette a disposizione dell'ISTAT i locali - comunque ubicati in un'unica struttura situata sul territorio nazionale (indifferentemente presso la eventuale sede operativa destinata alla rilevazione o presso un'altra struttura) - presso i quali si svolgerà la formazione. I locali devono disporre di aule capaci di accogliere contemporaneamente almeno 25 discenti e, in aggiunta, i formatori. Il numero di aule deve essere dimensionato in maniera tale da consentire la formazione di tutti i partecipanti, fermi restando i vincoli di seguito imposti:

- per ogni indagine devono partecipare alla formazione tutti gli intervistatori e supervisori;
- la durata complessiva della formazione per ogni indagine e per ciascun intervistatore e supervisore è al massimo pari a 1 giorno;
- per ogni sessione di formazione dei supervisori e intervistatori saranno presenti al massimo 3 risorse ISTAT in qualità di personale docente.

Tutte le aule devono essere dotate delle strumentazioni per la proiezione di documentazione su supporto informatico e del questionario elettronico; ciascun partecipante deve avere la disponibilità di una sedia e di un adeguato piano di appoggio. I locali devono essere dotati di strumentazione idonea per consentire collegamenti in videoconferenza/webmeeting.

L'attività di formazione è svolta da personale dell'ISTAT per quanto attiene agli aspetti metodologici e contenutistici delle indagini e dal personale della Società per quanto attiene all'utilizzo dei PC e ai relativi applicativi CATI. Il Responsabile di Progetto e il Coordinatore Operativo devono essere presenti e coadiuvare la gestione dell'aula. I supervisori devono partecipare alle attività di formazione.

La formazione prevede un briefing teorico e un briefing tecnico con simulazione delle interviste e con sessioni di pratica direttamente sul sistema CATI.

Ciascun discente presente al briefing tecnico deve disporre di PC provvisto di apposito collegamento in rete per esercitarsi sul questionario. Inoltre, per la simulazione delle interviste, ogni postazione deve essere accessoriata di terminale telefonico collegato al centralino, che permetta la composizione automatica del numero da chiamare su tutto il territorio nazionale e verso i cellulari.

Il materiale didattico per la formazione è predisposto dall'ISTAT e deve essere riprodotto e distribuito dalla Società a tutti gli intervistatori e supervisori che ne devono disporre prima dell'inizio della formazione e per tutta la durata della rilevazione. Tutti i costi relativi ai servizi logistici e organizzativi richiesti, compresa la riproduzione del materiale didattico, sono a carico della Società.

Nel caso in cui i locali messi a disposizione per la formazione siano fuori dal comune di Roma, la Società si fa carico dei costi di alloggio e viaggio del personale di ISTAT in partenza da Roma (massimo 3 persone per sessione formativa). Qualora l'ISTAT dovesse ritenere necessario coinvolgere ulteriore personale si farà carico dei costi di alloggio e viaggio.

Formazione del personale

Per ogni indagine è previsto un ciclo formativo che ha una durata al massimo di 1 giorno (massimo 8 ore al netto delle pause).

La Società garantisce la presenza a tutte le sessioni formative di tutti gli intervistatori e supervisori di sala impiegati nella specifica indagine per la quale si sta procedendo alla formazione e la rilevazione della presenza dei partecipanti ad ogni singolo modulo formativo tramite appositi elenchi che gli intervistatori ed i supervisori dovranno firmare.

Le sessioni formative alternano due tipologie di sessioni, *briefing teorici* e *briefing tecnici*, secondo il programma concordato tra l'ISTAT e la Società prima dell'avvio della formazione.

La rilevazione non può essere svolta da intervistatori/supervisori che non abbiano frequentato entrambe le sessioni.

Verranno effettuate simulazioni di intervista in aula utilizzando il questionario elettronico.



Istituto Nazionale di Statistica

I dati rilevati nelle simulazioni ed i relativi report devono essere inviati all'ISTAT entro le ore 11:00 del giorno successivo all'effettuazione delle stesse. L'ISTAT si riserva di richiedere l'esecuzione di un nuovo briefing per addestrare gli intervistatori che necessitano di ulteriore formazione e/o di richiedere la sostituzione degli intervistatori che non dimostrano le opportune doti di efficacia e affidabilità per svolgere le interviste.

Gli operatori del Numero verde devono partecipare al briefing teorico previsto per gli intervistatori per poter avere elementi utili a informare le famiglie/individui o imprese su eventuali dubbi o interrogativi inerenti le rilevazioni, nonché a motivare le unità che manifestano perplessità alla collaborazione. Essi, inoltre, devono partecipare, su richiesta dell'ISTAT, ad eventuali debriefing per essere sempre informati circa gli aggiornamenti sui contenuti o sull'andamento della rilevazione.

Le interviste devono essere effettuate ad opera dei soli intervistatori che hanno partecipato al ciclo formativo.

Analogamente, per la supervisione di sala e per il numero verde non potranno essere utilizzate risorse non formate secondo quanto previsto nel presente articolo, pena l'applicazione dei rilievi/penali di cui all'art. 11.

Incontri di debriefing

Durante l'esecuzione di un'indagine e/o al termine di un'indagine potranno essere organizzati, su richiesta dell'ISTAT, degli incontri di debriefing della durata massima di mezza giornata (4 ore lavorative nel corso di una giornata lavorativa di 8 ore) con tutti i supervisori e gli intervistatori, per valutare eventuali difficoltà incontrate durante l'indagine e valutare misure correttive. Tali incontri saranno effettuati in modalità webmeeting in giornate concordate tra le parti. Le riunioni saranno condotte da due risorse ISTAT in presenza del Responsabile di Progetto della Società e del Responsabile di field. La Società deve garantire la presenza di tutti i supervisori di sala e di tutti gli intervistatori. Qualora si dovesse ritenere necessario procedere con incontri dal vivo, l'onere dell'organizzazione, fino ad un massimo di n. 5 incontri annuali, da effettuarsi presso la sede operativa della Società, sarà totalmente a carico della Società.

Nel caso in cui la sede operativa messa a disposizione sia fuori dal comune di Roma, la Società si fa carico dei costi di alloggio e viaggio del personale ISTAT in partenza da Roma (massimo 2 persone per incontro). Qualora il numero di incontri dal vivo dovesse risultare superiore a 5 per anno, i predetti costi di alloggio e viaggio saranno a carico dell'ISTAT.

ART. 9 – MONITORAGGIO, TEST, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

Sin dall'inizio dei lavori e per tutta la durata del servizio, coerentemente a quanto descritto nel Cap. 3 del C.T., l'ISTAT si riserva di effettuare attività di monitoraggio che si compone delle attività di controllo, di supervisione e di test riguardanti la fornitura presso i locali che la Società adibirà alla conduzione dei lavori, al fine di verificare lo stato di avanzamento degli stessi, la loro qualità nonché la corrispondenza agli standard previsti. A tal fine, la Società dovrà mettere a disposizione degli incaricati ISTAT due postazioni con PC e cuffia per mezzo della quale poter seguire in tempo reale le interviste.

Il responsabile di progetto della Società dovrà, con cadenza quindicinale - salvo l'insorgere di gravi problematiche da comunicare tempestivamente all'ISTAT - inoltrare ai referenti ISTAT lo stato di avanzamento dei lavori nel quale saranno descritte le attività svolte, le problematiche riscontrate ed eventuali proposte di adeguamento del piano di esecuzione.

La rilevazione avverrà sotto la supervisione del responsabile di progetto e dei supervisori di field della Società che assicureranno un costante monitoraggio delle attività.

L'ISTAT si riserva:

- di effettuare controlli presso gli intervistati volti a verificare l'avvenuta somministrazione dell'intervista completa e la concordanza con i dati rilevati;



Istituto Nazionale di Statistica

- di chiedere alla Società di farsi carico di ricontattare telefonicamente un sub-campione di imprese (non inferiore al 2% del numero complessivo) o di famiglie (non inferiore al 5% del numero complessivo) per meglio valutare la qualità delle informazioni raccolte. La Società si impegna a fornire all'ISTAT i microdati relativi alle unità ricontattate.

Qualora dai controlli dovesse risultare che anche un solo rispondente non abbia rilasciato l'intervista o non siano state seguite dall'intervistatore le metodologie indicate in fase di formazione, l'ISTAT si riserva di chiedere l'immediata sostituzione dell'intervistatore e non procederà al pagamento delle interviste non considerate utili per irregolarità. Inoltre, i controlli saranno effettuati anche sulle unità di rilevazione con esito diverso da 'intervista completa' per verificare la veridicità dell'esito di caduta attribuito all'unità di rilevazione durante il tentativo di contatto al fine di evitare che le sostituzioni possano essere pilotate dall'intervistatore. Qualora dai controlli dovesse risultare che gli esiti siano stati attribuiti in maniera volutamente errata e, pertanto, non siano state seguite dall'intervistatore le metodologie indicate in fase di formazione, l'ISTAT si riserva di chiedere l'immediata sostituzione dell'intervistatore.

Il monitoraggio e le attività di verifica riguarderanno in particolare:

- 1) monitoraggio sul rispetto di tutte le tempistiche previste nel C.T., pena l'applicazione di rilievi e penali;
- 2) monitoraggio sul rispetto delle tempistiche relative alla reportistica, agli indicatori e ai file di cui all'Appendice A del C.T., pena l'applicazione di rilievi e penali;
- 3) monitoraggio sulla rispondenza della reportistica, degli indicatori e dei file di output alle specifiche fornite nel C.T., pena l'applicazione di rilievi e penali;
- 4) monitoraggio sull'assenza delle cosiddette "chiamate mute", in accordo alle modalità di composizione automatica dei numeri di telefono specificate nell'Appendice A, § 3 lettera d del C.T., pena l'applicazione di rilievi e penali;
- 5) verifiche a campione (in percentuale non superiore al 2%) dell'effettivo svolgimento delle interviste, mediante contatti telefonici alle imprese/individui intervistate, pena l'applicazione di penali;
- 6) verifiche a campione (in percentuale massima che sarà stabilita da ISTAT in fase di monitoraggio) dei numeri di telefono dichiarati errati da parte della Società, pena l'applicazione di penali;
- 7) monitoraggio in sala tramite ascolto in doppia cuffia, per verificare il regolare svolgimento del servizio secondo le modalità definite nella documentazione di gara, nell'offerta tecnica e durante gli incontri formativi. La tempistica per effettuare tali attività sarà definita dall'ISTAT e comunque sarà costituita, al massimo, da 10 giornate di monitoraggio l'anno. Il monitoraggio sarà effettuato presso la sede operativa della Società da parte di n. 2 risorse ISTAT. La Società, qualora metta a disposizione per la rilevazione una sede ubicata fuori dal comune di Roma, dovrà farsi carico dei costi di alloggio e viaggio del personale dell'ISTAT, in partenza da Roma e dedicato alle attività di monitoraggio. Qualora il numero di giornate risulti superiore a 10 per anno, le relative ulteriori spese di alloggio e viaggio saranno a carico dell'ISTAT;
- 8) monitoraggio da remoto, dalle sedi ISTAT tramite strumenti messi a disposizione della Società per consentire all'ISTAT, tramite connessione VPN, di effettuare almeno le seguenti operazioni:
 - a. ascolto in real time della conversazione tra intervistatore e intervistato, con avviso per entrambi di "attività di supervisione in corso", nel rispetto della normativa in materia di controlli a distanza e tutela della privacy;
 - b. visualizzazione, tramite appositi software dell'evoluzione in real time, della schermata grafica dell'applicativo in dotazione all'intervistatore.

Per i rilievi e le penali è fatto rinvio all'Art. 11.

Attività di test e verifica di conformità

L'ISTAT svolgerà attività di verifica di conformità



Istituto Nazionale di Statistica

- del sistema CATI e degli applicativi per la produzione di file di output e reportistica degli indicatori secondo quanto indicato nell'Appendice A, Cap. 13 del C.T.;
- sul servizio di conduzione e gestione delle interviste (§ 2.1 del C.T.) e relativi servizi connessi e strumentali (§ 2.2 del C.T.).

La Società è tenuta a mettere a disposizione il personale ed eventualmente le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei test e dell'attività di verifica di conformità che l'ISTAT svolgerà. Per le prove di test, la Società mette a disposizione dell'ISTAT PC portatili con relativa connessione di rete tramite SIM Card.

L'ISTAT effettuerà bimestralmente le attività di verifica di conformità e accettazione della fornitura. Tutte le verifiche di conformità previste nel presente articolo si intendono positivamente superate solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni di cui al presente contratto.

Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti (Art. 10), sarà emesso un rilievo o una penale in funzione delle azioni contrattuali applicabili ai casi riscontrati (Art. 11).

Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l'ISTAT, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività di verifica, quest'ultima verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l'ISTAT riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.

La Società dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per ISTAT, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel C.T..

Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, l'ISTAT, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'Art. 15 "Risoluzione e recesso", nonché dell'Art. 1456 c. c. .

L'esito delle verifiche dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra il Direttore ISTAT dell'esecuzione del contratto e il Responsabile di Progetto della Società. Ciascun verbale dovrà essere allegato all'attestato di regolare esecuzione e al Nulla Osta al pagamento di ciascuna fattura, rilasciato dalla competente struttura dell'Istituto.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico della Società.

Su richiesta della Società, l'ISTAT emetterà l'attestato di regolare esecuzione. L'attestato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

L'ISTAT effettuerà la verifica di conformità relativamente ai CAM per le attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (Decreto 13 dicembre 2013 - G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) in caso di acquisto/noleggio di nuove attrezzature.

Accettazione e consegna della fornitura

L'accettazione della fornitura avverrà su base bimestrale posticipata in base al numero di interviste utili effettuate, alla consegna dei file dati definitivi e a conclusione delle attività di test e di verifica. La stessa sarà conseguente all'esito favorevole delle verifiche e del monitoraggio previsti nel C.T., e dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra il DEC e il Responsabile di progetto della Società.

Il mancato rispetto da parte della Società di tutte le tempistiche, le modalità e le condizioni di esecuzione previste nel C.T., comporterà l'applicazione di penalità o l'adozione di più gravi misure, secondo quanto previsto nell'Art. 11.

La fornitura dei risultati delle indagini dovrà essere consegnata secondo il piano e le modalità che verranno comunicati dall'ISTAT al momento dell'avvio delle indagini.

I file dovranno includere tutte le variabili presenti nel questionario CATI. Esso includerà i tracciati record, il dizionario delle variabili ed il piano di codifica delle variabili e tutte le modalità necessarie alla produzione della fornitura. La trasmissione dei dati da parte della Società avverrà secondo gli standard di sicurezza forniti dall'ISTAT. Per i principali output da elaborare al termine di ogni rilevazione mensile e per i moduli informativi aggiuntivi, è fatto rinvio al § 3.4 del C.T.. L'ISTAT si riserva, per ciascuna



Istituto Nazionale di Statistica

rilevazione, di apportare integrazioni e modifiche ai tracciati record, al dizionario delle variabili, al piano di codifica, nonché alle specifiche ed al numero dei file dati che la Società dovrà fornire senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'ISTAT.

ART. 10 – LIVELLI DI SERVIZIO

La Società dovrà rispettare i seguenti livelli di servizio, pena l'applicazione di rilievi e penali (Art. 11):

1. **Tasso di risposta minimo per le imprese panel**, con riferimento alle indagini B, D, E, F per ogni mese di rilevazione pari ad almeno il 75% (§ 2.1.2.1 del C.T.) o migliorativo offerto;
 2. **Turnover degli intervistatori**, sia nell'ambito delle indagini sulle imprese sia nell'ambito dell'indagine sui consumatori, non superiore al 20% per ogni mese di rilevazione (§ 4 del C.T.);
 3. **Impiego di personale formato coinvolto nella rilevazione**: intervistatore, supervisore di sala e operatore di numero verde (§ 2.2.5.1 del C.T.);
 4. **Rispetto delle tempistiche di sostituzione delle figure professionali** (§ 4 del C.T.);
 5. **Rispetto delle altre tempistiche previste nel C.T.** o successivamente concordate tra le parti;
 6. **Livello di efficienza** = percentuale minima di chiamate gestite dagli operatori senza attesa in coda almeno 87% (§ 5.3 del C.T.);
 7. **Livello di servizio** = percentuale minima di chiamate gestite dagli operatori in coda e senza attesa in coda almeno 97% (§ 5.3 del C.T.);
 8. **Tempo massimo di risposta** = meno di 10 secondi (§ 5.3 del C.T.);
 9. **Tempo massimo di attesa in coda** = entro 60 secondi per il 70% delle chiamate (§ 5.3 del C.T.);
 10. **Rispetto della rispondenza** della reportistica, degli indicatori e dei file di output ai tracciati forniti da ISTAT (§ 3.1 del C.T.);
 11. **Assenza di “chiamate mute”** (§ 3.1 del C.T.);
 12. **Interviste dichiarate** dalla Società **come realizzate** secondo la metodologia indicata dall'ISTAT in fase di formazione (§ 3.1 del C.T.);
 13. **Numeri di telefono dichiarati come errati o inesistenti** dalla Società che, a seguito di verifica ISTAT, risultano raggiungibili (§ 3.1 del C.T.);
 14. **Corrispondenza tra il numero e il profilo delle figure professionali impiegate** dalla Società rispetto a quelle offerte (§ 3.1 del C.T.);
 15. **Ripristino delle funzionalità del sistema CATI** entro 6 ore lavorative (§ 12 del C.T.);
- Trattamento dati personali**
16. **Rispetto dei tempi di rilascio della dichiarazione scritta** del Responsabile del trattamento dei dati personali della Società in ordine alla avvenuta cancellazione dei dati personali trattati per conto dell'ISTAT.

ART. 11 – RILIEVI E PENALI

I rilievi sono azioni di avvertimento da parte dell'ISTAT sugli aspetti critici del servizio, sono emessi dal DEC e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo, che può contenere uno o più rilievi. Il superamento della soglia consentita e l'accumulo di rilievi per ciascun bimestre di rilevazione (superiori a cinque, salvo diversa disposizione contenuta nel presente articolo) dà luogo all'applicazione delle penali nelle ipotesi nel seguito disciplinate. L'importo delle penali verrà trattenuto dall'importo fatturato dalla Società per il bimestre in cui si è verificato l'inadempimento.

Qualora la Società ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al DEC, entro 5 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo, un documento con elementi oggettivi e argomentazioni pertinenti. Il DEC comunicherà alla Società entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta l'eventuale annullamento del rilievo.

Le penali hanno lo scopo di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto dalla Società al corrispettivo da erogarsi stabilito nel presente contratto per le prestazioni effettuate a regola d'arte.

Di seguito gli inadempimenti contrattuali e le relative penali:



Istituto Nazionale di Statistica

1. ***mancato rispetto del tasso di risposta minimo per le imprese panel con riferimento a ciascuna delle indagini B, D, E, F (§ 2.1.2.1 del C.T.).*** L'ISTAT applicherà rilievi/penali in funzione del tasso di risposta mensile rilevato per ciascuna indagine e considerando l'arco temporale di 12 mesi di rilevazione (i primi 12 mesi vengono considerati a partire dall'inizio della rilevazione) come nel seguito indicato:
 - 1.a) tasso di risposta mensile inferiore al tasso di risposta migliorativo offerto e superiore o uguale al tasso di risposta minimo mensile (75%);
 - 1.b) tasso di risposta mensile inferiore al tasso di risposta minimo mensile (75%) e superiore o uguale al 60%;
 - 1.c) tasso di risposta mensile inferiore al 60%.Qualora il tasso di risposta ricada nelle fattispecie 1.a) e 1.b), l'ISTAT eleverà un rilievo scritto. Qualora il numero di rilievi, per singola indagine (B, D, E, F), risultasse uguale o maggiore a 4 rilievi, l'ISTAT applicherà una penale pari allo 0,05% del valore contrattuale nel caso in cui i rilievi siano stati elevati tutti per la fattispecie di cui al punto 1.a). Qualora il numero di rilievi, per singola indagine (B, D, E, F), risultasse uguale o maggiore a 4 rilievi, l'ISTAT applicherà una penale pari allo 0,1% del valore contrattuale nel caso in cui nell'ambito dei rilievi elevati almeno uno ricada nella fattispecie di cui al punto 1.b). Qualora il tasso ricadesse nella fattispecie di cui al punto 1.c), l'ISTAT applicherà direttamente una penale pari allo 0,1% del valore contrattuale. Nel caso in cui, per due bimestri consecutivi il tasso di risposta mensile dovesse essere inferiore al 60%, l'ISTAT si riserva di procedere alla risoluzione del contratto (cfr. Art. 15);
2. ***mancato rispetto soglia turnover intervistatori (§ 4 del C.T.).*** Qualora, in un mese di rilevazione, dovesse risultare che il turnover degli intervistatori sia superiore al 20%, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni evento verificatosi nel bimestre di riferimento della rilevazione;
3. ***impiego nella rilevazione di personale non formato (intervistatore, supervisore di sala e operatore di numero verde) (§ 2.2.5.1 del C.T.).*** Qualora, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare l'impiego di risorse non formate, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni evento verificatosi nel bimestre di riferimento della rilevazione;
4. ***mancato rispetto delle tempistiche di sostituzione delle figure professionali (§ 4 del C.T.).*** Per ogni giorno solare/lavorativo di ritardo, non imputabile a caso fortuito o forza maggiore, l'ISTAT applicherà:
 - 4.a) una penale pari a euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno solare di ritardo nel preavviso di sostituzione da parte della Società per ogni evento verificatosi nel bimestre di riferimento della rilevazione;
 - 4.b) una penale pari a euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo da parte della Società nella sostituzione della figura professionale richiesta dall'ISTAT per ogni evento verificatosi nel bimestre di riferimento della rilevazione;
 - 4.c) una penale pari a euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo da parte della Società nel consentire l'effettuazione della formazione da parte dell'ISTAT all'intervistatore in sostituzione per ogni evento verificatosi nel bimestre di riferimento della rilevazione;
5. ***mancato rispetto delle altre tempistiche previste dal C.T. o successivamente concordate tra le parti.*** Per ogni giorno lavorativo/solare (in funzione della previsione del C.T.) di ritardo, non imputabile a caso fortuito o forza maggiore, rispetto a tutte le tempistiche, con esclusione di quelle oggetto di rilievi/penali specificamente previste nel presente articolo, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni evento verificatosi nel bimestre di riferimento della rilevazione;
6. ***eccesso di rilievi per mancato rispetto dei livelli di efficienza del servizio di numero verde (§ 5.3 del C.T.).*** Qualora, nel bimestre di riferimento della rilevazione, si riscontri il superamento di n. 4 (quattro) rilievi complessivi per mancato rispetto:



Istituto Nazionale di Statistica

- 6.a) del livello di efficienza minimo previsto (chiamate gestite dagli operatori senza attesa in coda, 87%);
oppure
6.b) del livello di servizio minimo previsto (chiamate gestite dagli operatori in coda e senza attesa in coda, 97%);
oppure
6.c) del tempo massimo di risposta (10 secondi);
oppure
6.d) del tempo massimo di attesa in coda (60 secondi per il 70% delle chiamate);
l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni evento superiore ai 4 verificatosi per 2 bimestri consecutivi;
7. ***eccesso di rilievi per mancato rispetto della rispondenza della reportistica, degli indicatori e dei file di output (§ 3.1 del C.T.).*** In caso di superamento di n. 5 (cinque) rilievi per mancato rispetto delle specifiche relative alla reportistica o agli indicatori o ai file di output, previste dal C.T., l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni evento superiore ai 5 verificatosi nel bimestre di riferimento della rilevazione;
8. ***eccesso di rilievi per mancato rispetto delle modalità per la composizione automatica dei numeri di telefono, che prevedono l'assenza delle cosiddette "chiamate mute" (§ 3.1 del C.T.).*** Qualora, nel corso delle verifiche effettuate dall'ISTAT, risulti il mancato rispetto delle modalità richieste per la composizione automatica dei numeri di telefono, che prevedono l'assenza delle cosiddette "chiamate mute", l'ISTAT eleverà un rilievo scritto. In caso di superamento di n. 5 (cinque) rilievi nel bimestre, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni evento superiore ai 5 verificatosi nel bimestre di riferimento della rilevazione;
9. ***mancato svolgimento delle interviste dichiarate come effettuate e mancato rispetto della metodologia di somministrazione delle interviste (§ 3.1 del C.T.).*** Qualora, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT presso gli intervistati, dovesse risultare che anche una sola unità di rilevazione non abbia rilasciato l'intervista dichiarata come effettuata o non siano state seguite le metodologie indicate in fase di formazione, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni evento verificatosi nel bimestre di riferimento della rilevazione;
10. ***eccesso di rilievi per numeri di telefono errati o inesistenti (§ 3.1 del C.T.).*** Qualora, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare che anche una sola unità di rilevazione sia raggiungibile al numero di telefono dichiarato come errato o inesistente dalla Società, l'ISTAT eleverà un rilievo scritto. In caso di superamento di n. 3 (tre) rilievi nel bimestre, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni evento superiore ai 3 verificatosi nel bimestre di riferimento della rilevazione;
11. ***eccesso di rilievi per mancata corrispondenza tra il numero e il tipo di figure professionali impiegate e quelle offerte (§ 3.1 del C.T.).*** In caso di superamento di n. 5 (cinque) rilievi nel bimestre per mancata corrispondenza tra il numero e tipo di figure professionali impiegate nella rilevazione dalla Società rispetto a quelle offerte, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni evento superiore ai 5 verificatosi nel bimestre di riferimento della rilevazione;
12. ***mancato ripristino delle funzionalità del sistema CATI entro 6 ore lavorative (§ 12 del C.T.).*** Per ogni ora lavorativa di ritardo, non imputabile a caso fortuito o forza maggiore, rispetto al termine massimo di ripristino delle funzionalità del sistema CATI, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni evento verificatosi nel bimestre di riferimento della rilevazione. Qualora il ripristino non avvenga entro le 12 ore lavorative dalla segnalazione della Società all'ISTAT, l'ISTAT si riserva di risolvere il contratto (cfr. Art. 15);
13. ***mancato rispetto del termine per il rilascio della dichiarazione, da parte del Responsabile per il trattamento dei dati da parte della Società, attestante l'avvenuta cancellazione dei dati trattati***



Istituto Nazionale di Statistica

nell'ambito di cui al presente contratto. In caso di mancato rispetto del termine indicato nell'Art. 16, l'ISTAT applicherà una penalità di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo. Tale penale verrà applicata sull'ultima fattura emessa dalla Società o trattenuta dalla garanzia definitiva qualora l'importo della fattura dovesse essere inferiore all'importo della penale.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Società da questa comunicate all'ISTAT nel termine massimo di giorni 5 dalla contestazione.

Per le eventuali inadempienze contributive e retributive è fatto rinvio all'Art. 17 "Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro".

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'ISTAT si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'Art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, la Società si impegna espressamente a rifondere all'ISTAT l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stessa.

L'ISTAT, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'Art. 19, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo.

Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del valore del presente contratto indicato nell'Art. 12. Qualora il valore complessivo delle penali applicate alla Società raggiunga il 10% di tale valore, l'ISTAT ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni. L'ISTAT, inoltre, non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di € 10,33=.

ART. 12 – IMPORTO DEL CONTRATTO

Per le attività oggetto del presente contratto l'ISTAT corrisponderà il seguente prezzo I.V.A. esclusa:

€. _____ = (EURO _____) per ogni intervista CATI completa.

Per i moduli ad hoc l'ISTAT corrisponderà una remunerazione economica aggiuntiva IVA esclusa, per ogni intervista completa, pari ad:

€. _____ (EURO _____) per moduli ad hoc con al massimo 5 domande, pari al 30% del prezzo per l'intervista CATI completa;

€. _____ (EURO _____) per moduli ad hoc con un numero di domande compreso tra 6 e 10, pari al 50% del prezzo per l'intervista CATI completa.

In caso di introduzione del sistema di rilevazione CAWI come modalità di rilevazione alternativa alla CATI, l'ISTAT corrisponderà alla Società, per ciascuna intervista CAWI completa, il seguente prezzo IVA esclusa:

€. _____ (EURO _____) pari al 75% del prezzo dell'intervista CATI completa.

L'importo di cui sopra sarà comunque commisurato al numero delle interviste CATI e dei moduli ad hoc completi effettivamente eseguiti.

L'impegno complessivo del contratto per ca. n. 622.000 interviste CATI, per ca. n. 151.820 moduli ad hoc con al massimo 5 domande e per ca. n. 79.620 moduli ad hoc con un numero di domande compreso tra 6 e 10 è di €. _____ più I.V.A. 22% di €. _____ per un totale di €. _____.

Gli importi comprendono ogni onere derivante dalla realizzazione delle interviste nonché dell'eventuale ripetizione delle interviste stesse per qualsiasi motivo ed ogni altra attività prevista nel C.T. e nel precedente Art. 1.

Si intende inoltre pienamente remunerativo in quanto comprende, senza alcuna eccezione, ogni consumo, ogni scarto, ogni noleggio, mano d'opera per facchinaggio, lavorazione o magistero, ogni spesa principale ed accessoria o di carattere fiscale (esclusa l'I.V.A.), necessaria per eseguire i lavori di cui al presente



Istituto Nazionale di Statistica

contratto a perfetta regola d'arte e nei modi e nei tempi prescritti, anche se tali spese ed oneri non siano stati completamente ed esplicitamente dichiarati nel presente contratto, quali che siano o possano essere in contrario le consuetudini locali.

Nel prezzo suddetto sono compresi, pertanto, oltre le spese generali, gli oneri tutti nonché ogni spesa di copia, bollo e registrazione e le altre inerenti e conseguenti al presente contratto (fatta eccezione per l'I.V.A. e quanto altro grava su fatture, documenti e quietanze), ogni tassa esistente, l'inasprimento delle stesse e le eventuali tasse che venissero applicate durante il corso dei lavori.

Il prezzo anzidetto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e per qualsiasi eventualità, dovuta anche a cause di forza maggiore, qualunque possa essere sul mercato l'oscillazione delle merci, dei costi, dei noleggi, delle provviste.

ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della L. 13.08.10 n. 136 e s.m.i..

Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato indicato nel successivo Art. 14 ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario deve riportare il seguente CIG (Codice Identificativo Gara): CIG n. 8253303916.

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.) riguardano la Società e la cd "filiera" delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto.

In caso di subappalto o subcontratto, stipulato per l'esecuzione anche non esclusiva del presente contratto, la Società si impegna ad inserire nel relativo atto contrattuale una clausola in cui il subappaltatore/subcontraente si obbliga a:

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della L.136/10 e s.m.i.;
- dare immediata comunicazione all'ISTAT (DCAP/Servizio AST) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- inviare copia del contratto di subappalto o subcontratto all'ISTAT.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'ISTAT e alla Prefettura – UTG della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 14 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato, in via posticipata, su base bimestrale in base alle interviste utili effettuate nel bimestre di riferimento, dietro presentazione di apposita regolare fattura elettronica e dopo l'esito favorevole delle verifiche di cui al precedente Art. 9.

Il pagamento dell'ultimo bimestre è sospeso fintanto che l'ISTAT non riceva da parte del Responsabile del trattamento dei dati della Società l'attestazione che presso il Responsabile stesso non esiste alcuna copia dei dati trattati, corredata della descrizione delle misure tecniche di cancellazione sicura e definitiva con le quali egli stesso ha proceduto a tale operazione (cfr. Artt. 16 e 26).

In caso di RTI i pagamenti verranno corrisposti alla mandataria o secondo le diverse indicazioni riportate nell'atto costitutivo.

Tutti i pagamenti saranno effettuati previo attestato di regolare esecuzione rilasciato dal DEC e nulla osta da parte della competente struttura tecnica dell'ISTAT e avverrà dietro emissione di apposita regolare fattura elettronica.

Prima di emettere fattura elettronica, nelle modalità successivamente descritte nel presente articolo, la Società dovrà attenersi a quanto di seguito indicato:

- a. entro 5 giorni dall'ultimazione di ciascuna prestazione fatturabile, la Società dovrà trasmettere "un preavviso di fattura", tramite posta elettronica certificata (PEC:



Istituto Nazionale di Statistica

affariamministrativi@postacert.istat.it) alla DCAP / Servizio AST ed al DEC, contenente la descrizione analitica delle prestazioni effettuate e la tranche di pagamento rispetto alle previsioni contrattuali con il relativo importo che verrà successivamente fatturato. Al preavviso dovrà essere allegato il verbale redatto in contraddittorio tra le parti;

- b. entro i successivi 20 giorni dalla ricezione del predetto preavviso di fattura, il DEC dovrà avviare le attività di verifica di conformità delle prestazioni indicate nel preavviso di fattura comunicando formalmente l'esito al RUP ed alla DCAP, Servizio AST;
- c. entro i successivi 10 giorni il DEC provvederà a comunicare alla DCAP, Servizio AST e al RUP l'esito della verifica di conformità;
- d. nei successivi 10 giorni dalla ricezione del suddetto esito della verifica, la DCAP / Servizio AST provvederà a comunicare via posta elettronica certificata le risultanze alla Società che procederà all'emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali. In caso di esito negativo, la Società non emetterà la fattura elettronica e si atterrà alle prescrizioni dell'ISTAT.

Una volta espletate tutte le attività sopra descritte, la Società potrà emettere regolare fattura in formato elettronico, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 2007 n. 44 e s. m. i. nonché al Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013.

Le modalità operative individuate nell'ambito del decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, nonché delle Circolari: n. 18/E del 24 giugno 2014 dell'Agenzia delle Entrate, n. 1 del 31 marzo 2014 del Ministero dell'Economia e Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 37 del 04.11.2013 della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12/E del 03 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate, n. 36/E del 06 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate, n. 45/E del 19 ottobre 2005 dell'Agenzia delle Entrate sono di seguito indicate.

La Società dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato.xml), come determinato dal predetto Decreto Ministeriale n. 55/2013, da inoltrare all'ISTAT tramite l'apposito Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo dell'ISTAT ed assegnato al Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale www.indicepa.gov.it e di seguito riportato:

Servizio di Fatturazione Elettronica

Denominazione Ente:	Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
Codice Univoco ufficio:	KJBNQY
Nome dell'ufficio:	Servizio Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80111810588
Ultima data validaz. del c.f.:	07/07/2014
Data di avvio del servizio:	31/03/2015
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via Cesare Balbo, 16
Cap dell'ufficio:	00184

Al fine di consentire più facilmente la riconducibilità della fattura al presente contratto, sulla fattura dovrà, inoltre, essere riportato:



Istituto Nazionale di Statistica

- il numero di Repertorio e la data del presente contratto;
- il riferimento al competente Ufficio DCAP / Serv. AST;
- il Codice identificativo gara (CIG): 8253303916;
- i seguenti impegni n. _____, _____, _____, _____, _____;
- l'oggetto della fattura;
- il bimestre di riferimento della rilevazione;
- l'indicazione delle quantità e della tipologia di interviste fatturate ed il relativo prezzo;
- l'indicazione dell'aliquota IVA. A tale proposito si fa presente che l'ISTAT applica lo split payment.

Qualora le fatture non riportino gli elementi sopra indicati l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto del termine di pagamento di cui al successivo capoverso e nulla la Società potrà pretendere per tale inosservanza.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dal ricevimento (previa acquisizione del DURC ed Agenzia Entrate Riscossione per fatture superiori ad €. 5.000,00 IVA esclusa), da parte del Servizio Programmazione, Bilancio e Contabilità (PBC, già Ragioneria) dell'ISTAT, della fattura elettronica.

Qualora siano decorsi 30 giorni senza aver dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (SdI) addebiterà automaticamente all'ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l'Istituto dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa ad egli stesso non imputabile.

La Società si impegna a riportare il suddetto codice CIG sui pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, della L.136/10 e s.m.i..

I predetti pagamenti saranno eseguiti attraverso accredito a mezzo bonifico sul C. C. bancario dedicato n. _____ intestato alla Società in essere presso _____ IBAN _____.

Ai sensi della L. n. 136/10 e s.m.i., la Società dichiara che le persone delegate ad operare sul predetto C. C. bancario sono:

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE

Ogni eventuale variazione del C.C. o delle persone delegate ad operare sullo stesso dovrà essere comunicata all'ISTAT a mezzo PEC all'indirizzo affariamministrativi@postacert.istat.it sottoscritta dal legale rappresentante Società.

ART. 15 – RISOLUZIONE E RECESSO

Risoluzione

L'ISTAT, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, **potrà risolvere** il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società tramite PEC, nei seguenti casi:



Istituto Nazionale di Statistica

- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano alla Società di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di violazione del Patto di integrità trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;

L'ISTAT, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società tramite PEC, **risolverà** il presente contratto nei seguenti casi:

- qualora nei confronti della Società sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

In caso in cui l'ISTAT accerti un grave inadempimento della Società ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti alla Società e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale la Società dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, l'ISTAT ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la cauzione definitiva ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società.

Resta salvo il diritto dell'ISTAT al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora la Società ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'ISTAT assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali la Società deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con la Società, qualora l'inadempimento permanga, l'ISTAT potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del presente contratto, la Società si impegna, sin d'ora, a fornire all'ISTAT tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità della Società, la stessa è tenuta a corrispondere all'ISTAT anche la maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Operatore Economico le prestazioni, ove l'ISTAT non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'Art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di cui sopra, fatto salvo il maggior danno l'ISTAT incamererà la garanzia definitiva.

L'ISTAT, in caso di risoluzione e comunque nei casi e alle condizioni di cui all'Art. 110, comma 1, D.lgs. n.50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

Recesso

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli Artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, l'ISTAT nei casi di:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi



Istituto Nazionale di Statistica

si riserva di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'Art. 1671 c.c..

ART. 16 – RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La Società è responsabile della corretta esecuzione del servizio ed è tenuta ad operare nel rispetto degli adempimenti prescritti in materia di protezione dei dati personali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito RGPD) sulla protezione dei dati personali nonché dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, con particolare riguardo al segreto statistico.

Responsabile del trattamento

1. Ai sensi dell'Art. 28 del RGPD, la Società è designata responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito Responsabile) effettuati per conto dell'ISTAT in esecuzione del presente contratto e per tutta la durata dello stesso. La Società può, a sua volta - ai sensi del § 2 del citato art. 28 – ricorrere ad altro Responsabile del trattamento dei dati.

2. Il Responsabile è autorizzato a trattare i dati necessari per lo svolgimento delle attività previste dal C.T. e per la durata delle stesse.

3. Le modalità del trattamento dei dati personali di cui al comma precedente da parte del Responsabile, nonché gli obblighi assunti da quest'ultimo e dall'ISTAT sono definiti nell'appendice, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

A conclusione delle attività, il Responsabile per parte della Società del trattamento dei dati si impegna, entro trenta giorni dalla sottoscrizione in contraddittorio del verbale di chiusura lavori, a cancellare i dati personali trattati per conto dell'ISTAT, rilasciando a quest'ultimo apposita dichiarazione scritta, contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia di tali dati e la descrizione delle misure tecniche di cancellazione sicura e definitiva dei dati con le quali si è proceduto a tale operazione.

Per ogni giorno di ritardo nel rilascio della dichiarazione scritta, l'ISTAT applicherà le penali indicate nell'Art. 11.

Per l'inosservanza del presente articolo, l'ISTAT può risolvere il contratto con incameramento del deposito cauzionale e ad agire per il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

La Società deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.



Istituto Nazionale di Statistica

La Società si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ISTAT, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto all'Art. 30 commi 5, 5bis e 6 del D.lgs. 50/16, nel caso in cui l'ISTAT riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'Art. 105 del medesimo decreto), l'ISTAT provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'ISTAT direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso la Società, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'ISTAT paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Società ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'Art. 105.

ART. 18 – PROPRIETÀ E DIRITTI INTELLETTUALI

Si conviene che l'indirizzario, i questionari, i dati raccolti, il prodotto finale dell'indagine ed ogni altro eventuale materiale copribile o meno da diritti di proprietà intellettuale prodotto nel corso dell'indagine, rimarrà di esclusiva proprietà dell'ISTAT, cui spetteranno tutti i conseguenti diritti di divulgazione e di utilizzazione.

La Società si impegna, durante tutto il periodo dei lavori oggetto del presente contratto, a non perseguire finalità diverse da quelle specificatamente descritte dal C.T..

È fatto altresì divieto alla Società di riprodurre su qualsiasi tipo di supporto i dati statistici relativi all'indagine.

ART. 19 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto la Società ha costituito una cauzione di € _____, = (EURO _____/00) pari al 5% dell'importo contrattuale (certificato per la qualità n. ____ rilasciato da _____, scad. ____), IVA esclusa, mediante:

- a. titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'Art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'Art. 103, comma 9 del Codice.

L'entità del deposito cauzionale potrà variare secondo quanto stabilito dall'Art. 103 comma 5 del D.lgs. n. 50/16.

La Banca/Soc. Assicurazione si costituisce fideiussore, nell'interesse della Società appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la predetta somma di € _____, =.

In forza della presente garanzia, la Banca/Soc. Assicurazione resta impegnata a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro quindici giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza di € _____, = la somma che l'ISTAT dichiarasse dovuta per inadempienze contrattuali da parte della Società appaltatrice.



Istituto Nazionale di Statistica

La presente fideiussione deve, pertanto, contenere l'espresso impegno della Banca/Soc. Assicurazione a versare il relativo importo su semplice richiesta dell'ISTAT senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società appaltatrice.

È escluso il beneficio della previa escussione del debitore principale ai sensi dell'Art. 1944, comma 2, CC.

La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ISTAT al termine delle prestazioni contrattuali.

ART. 20 – SUBAPPALTO

<se il subappalto non è previsto>

La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

< se il subappalto è previsto>

La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, nella misura pari al *<indicare la percentuale>*.

Qualora la Società si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto di seguito indicato.

La Società si impegna a depositare presso l'ISTAT, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel suddetto termine, l'ISTAT procederà a richiedere alla Società l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'ISTAT revocherà l'autorizzazione.

La Società qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

- i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'ISTAT, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. La Società è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.



Istituto Nazionale di Statistica

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Società, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dell'ISTAT, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

La Società è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'ISTAT dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, la Società si impegna a manlevare e tenere indenne l'ISTAT da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

La Società è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La Società trasmette all'ISTAT prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'ISTAT acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

La Società è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.lgs. n. 50/2016.

La Società si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del DEC, la Società si obbliga a trasmettere all'ISTAT entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ISTAT si riserva di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, la Società si obbliga a comunicare all'ISTAT il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

La Società si impegna a comunicare all'ISTAT, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

L'ISTAT provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ART. 21 – PATTO DI INTEGRITÀ

Il Patto di Integrità, allegato al presente contratto quale parte integrante dello stesso, stabilisce la reciproca formale obbligazione dell'ISTAT e della Società di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno, come previsto dalle vigenti norme anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcerne la corretta esecuzione.



Istituto Nazionale di Statistica

Il personale, i collaboratori ed eventuali consulenti della Società impiegati ad ogni livello nell'espletamento dell'appalto e nel controllo dell'esecuzione delle relative prestazioni, sono consapevoli del predetto Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute.

La Società accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, comunque accertato dall'ISTAT, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva;
- responsabilità per danno arrecato all'ISTAT nella misura del 5 (cinque) % del valore dell'appalto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'ISTAT per n. 3 (tre) anni;
- ogni altra ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.

ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La Società si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel codice di comportamento, emanato con D.P.R. nr. 62/2013. In caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, l'ISTAT procederà alla esclusione della Società dalla procedura di gara, alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti a affidamento in danno della Società, per l'esecuzione o la realizzazione dell'appalto, alla Società risultata seconda in graduatoria o ad altra Società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall'ISTAT saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della medesima, senza pregiudizio dei diritti dell'ISTAT sui beni della Società.

ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 106, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 50/16.

La Società può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'Art. 106, comma 13, D.lgs. 50/16. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ISTAT. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.

È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, l'ISTAT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia in dipendenza del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio legale presso il Foro di Roma, a tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

ART. 25 – EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto, mentre è impegnativo per la Società fin dalla data della sottoscrizione, sarà efficace nei riguardi dell'Amministrazione solo dopo la firma da parte dei propri Organi competenti.

ART. 26 – RGDP

Forma parte integrante del presente contratto lo schema di RGDP in appendice.



Istituto Nazionale di Statistica

ART. 27 – CLAUSOLA SOCIALE

La Società si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico, esclusivamente nei confronti dei dipendenti subordinati, il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.lgs. 50/2016, secondo il Piano di Assorbimento presentato in sede di gara che, seppur non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente contratto.

L'ISTAT

LA SOCIETA'



Istituto Nazionale di Statistica

Agli effetti dell'Art. 1341 C.C., la Società sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:

- ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO**
- ART. 6 OPZIONI**
- ART. 7 RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL'INDAGINE**
- ART. 9 MONITORAGGIO, TEST, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA**
- ART. 10 LIVELLI DI SERVIZIO**
- ART. 11 RILIEVI E PENALI**
- ART. 12 IMPORTO DEL CONTRATTO**
- ART. 13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 14 MODALITÀ DI PAGAMENTO**
- ART. 15 RISOLUZIONE E RECESSO**
- ART. 16 RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**
- ART. 17 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**
- ART. 18 PROPRIETÀ E DIRITTI INTELLETTUALI**
- ART. 19 DEPOSITO CAUZIONALE**
- ART. 20 SUBAPPALTO**
- ART. 21 PATTO DI INTEGRITÀ**
- ART. 22 CODICE DI COMPORTAMENTO**
- ART. 23 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**
- ART. 24 FORO COMPETENTE**
- ART. 25 EFFICACIA DEL CONTRATTO**
- ART. 26 RGDP**
- ART. 27 CLAUSOLA SOCIALE**

LA SOCIETÀ'



Istituto Nazionale di Statistica

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 – Oggetto del contratto.....	2
Art. 2 – Rimborso spese pubblicazione avviso di gara.....	6
Art. 3 – Norme regolatrici del contratto	6
Art. 4 – Responsabile Unico del Procedimento, Direttore ISTAT dell’esecuzione del contratto e responsabile di progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT preposte all’indagine	7
Art. 5 – Durata delle fasi del servizio, tempi e modalità di esecuzione.....	7
Art. 6 – Opzioni.....	9
Art. 7 – Risorse umane impegnate nell’indagine.....	9
Art. 8 – Formazione.....	11
Art. 9 – Monitoraggio, test, verifica di conformità e accettazione della fornitura.....	12
Art. 10 – Livelli di servizio	15
Art. 11 – Rilievi e penali	15
Art. 12 – Importo del contratto.....	18
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	19
Art. 14 – Modalità di pagamento.....	19
Art. 15 – Risoluzione e recesso	21
Art. 16 – Responsabilità della Società e protezione dei dati personali	23
Art. 17 – Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	23
Art. 18 – Proprietà e diritti intellettuali	24
Art. 19 – Deposito cauzionale	24
Art. 20 – Subappalto.....	25
Art. 21 – Patto di integrità	26
Art. 22 – Codice di comportamento	27
Art. 23 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	27
Art. 24 – Foro competente.....	27
Art. 25 – Efficacia del contratto	27
Art. 26 – RGDP.....	27
Art. 27 – Clausola sociale.....	28

Sede

L'ISTAT

LA SOCIETA’

ALLEGATO 1B.1 - APPENDICE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DI INTERVISTE CATI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI STATISTICHE SULLA FIDUCIA DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE E SUGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE PER N. 63 MESI (RILEVAZIONE 2021-2025 + MAX. 3 MESI PREPARATORI ALLA RILEVAZIONE).

CIG N. 8253303916

SCHEMA DI RGDP

Appendice allo schema di contratto relativo alla gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e monitoraggio di interviste CATI per la realizzazione di indagini statistiche sulla fiducia dei consumatori e delle imprese e sugli investimenti delle imprese manifatturiere per n. 63 mesi (rilevazione 2021-2025 + max. 3 mesi preparatori alla rilevazione) - CIG n. 8253303916

La presente appendice definisce le modalità e la durata del trattamento dei dati personali effettuato per conto dell'Istat [di seguito Titolare] da _____ [denominazione società], in qualità di Responsabile del trattamento [di seguito Responsabile] ai sensi dell'art. 15 del contratto, nonché gli obblighi assunti da entrambi.

a) Finalità del trattamento, durata e tipologia dei dati

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la durata dello stesso, il Responsabile è autorizzato a trattare i dati contenuti nelle liste delle imprese campione fornita dal Titolare ai fini dell'organizzazione delle interviste e del contatto con le imprese. Il Responsabile è altresì autorizzato a trattare i dati acquisiti con le interviste nonché i dati relativi agli esiti dei contatti con le imprese/individui e i dati acquisiti durante le chiamate al contact center inbound (per le imprese: dati anagrafici dell'impresa, dati identificativi del referente di indagine presso l'impresa; per gli individui: dati identificativi del chiamante).

b) Obblighi del Responsabile

Nel trattare i dati di cui alla lettera a) per conto del Titolare, il Responsabile si impegna a:

1. trattare i dati solo per lo svolgimento delle attività specificate nel contratto (cfr. art. 15) e nel C.T. e per la durata delle stesse;
2. trattare i dati nel rispetto della normativa vigente (Regolamento (UE) 2016/679, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 -, "Regole deontologiche per trattamenti a scopi statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale" - allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003), del contratto, del C.T., dell'Offerta Tecnica, e in conformità alle istruzioni scritte impartite dal Titolare. Qualora il Responsabile ravvisi nelle istruzioni ricevute una violazione della normativa soprarichiamata o di altra disposizione di legge in materia di trattamento dei dati personali, ne informa il Titolare; il Responsabile non avrà l'obbligo di seguire l'istruzione, fino a quando il Titolare non l'abbia confermata o modificata;
3. non utilizzare i dati per finalità diverse dell'esecuzione del contratto, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del regolamento (UE) 2016/679
4. garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
5. comunicare i dati di contatto del proprio Responsabile per la protezione dei dati, qualora sia stato nominato ai sensi dell'art. 37 del regolamento (EU) 2016/679. Nel caso in cui il Responsabile per la protezione dei dati non sia stato nominato, ovvero in aggiunta a questo, comunicare i dati di contatto del referente per le attività di trattamento dei dati effettuate per conto del Titolare;
6. autorizzare al trattamento dei dati con atto scritto, eventualmente anche per categorie omogenee di incarico, tutte le persone coinvolte nelle attività svolte dal Responsabile:
 - a) definendo, con il medesimo atto, l'ambito di trattamento autorizzato in relazione agli specifici compiti assegnati, in conformità al principio di minimizzazione dei dati;

- b) impartendo istruzioni sulle modalità con cui deve essere svolto il trattamento, tenuto conto delle specificità dei compiti assegnati;
 - c) vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite;
 - d) assicurando che le persone autorizzate a trattare i dati personali abbiano sottoscritto appositi impegni di riservatezza o siano soggetti a un idoneo obbligo di riservatezza (es. segreto d'ufficio), anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto contrattuale;
7. adottare idonee misure organizzative e tecniche che soddisfino i requisiti del regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento all'art.32, in conformità a quanto richiesto nel C.T. o dichiarato nell'Offerta Tecnica;
8. il Responsabile può, a sua volta - ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2 del RGDP – ricorrere ad altro Responsabile del trattamento dei dati;
9. assicurare che siano fornite agli interessati (imprese/individui) in ogni occasione di contatto (intervista, chiamata al contact center, ecc.) tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste dall'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, coerentemente con quanto indicato nella lettera alle imprese/individui inviata dal Titolare e con le istruzioni impartite dallo stesso Titolare. Nel caso delle chiamate al contact center l'interessato dovrà, inoltre, essere informato del trattamento delle informazioni acquisite durante la telefonata;
10. assicurare che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto delle specifiche e delle istruzioni impartite dal Titolare e dell'art. 9 delle “Regole deontologiche per trattamenti di dati personali a scopi statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale” (allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003), con particolare riguardo alla necessità che l'intervistatore:
- a) renda nota all'interessato la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta;
 - b) fornisca le informazioni di cui al precedente punto 9 e ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole;
 - c) non raccolga presso gli interessati dati diversi da quelli previsti dai questionari predisposti dall'Istat;
 - d) assicuri cura e diligenza nella raccolta delle informazioni e nella loro custodia, con particolare riguardo alla postazione di lavoro che non dovrà essere resa accessibile a soggetti non autorizzati;
11. nel caso in cui riceva da un interessato richieste di esercizio dei diritti di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679), a:
- a) darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare, inoltrando la richiesta al Responsabile della protezione dei dati dell'Istat all'indirizzo: responsabileprotezionedati@istat.it;
 - b) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 12 del regolamento (UE) 2016/679;
12. informare l'Istat, senza ingiustificato ritardo, in merito a qualsiasi richiesta di comunicazione dei dati personali trattati per conto dello stesso, presentata da autorità giudiziarie o di polizia;
13. in caso di violazione dei dati personali (art. 33, comma 2, del reg. (UE) 2016/679), a:
- a) informare tempestivamente il Titolare (responsabileprotezionedati@istat.it);
 - b) individuare e adottare, in collaborazione con il Titolare, le misure necessarie a porre rimedio alla violazione dei dati personali o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati;
 - c) assistere il Titolare nell'ottemperare agli obblighi di notifica di tale violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del

regolamento (UE) 2016/679, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso;

14. a conclusione delle attività di cui al punto 1., il Responsabile del trattamento si impegna, entro trenta giorni dalla sottoscrizione in contraddittorio del verbale di chiusura lavori, a cancellare i dati personali trattati per conto del Titolare, rilasciando a quest'ultimo apposita dichiarazione scritta, contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia di tali dati e la descrizione delle misure tecniche di cancellazione sicura e definitiva dei dati con le quali si è proceduto a tale operazione.
15. tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Istat, contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;
16. per il tramite del proprio Responsabile del trattamento dei dati (art. 37 reg. (UE) 2016/679) o, in mancanza di questo, del soggetto individuato ai sensi del punto 5, a:
 - a) sorvegliare l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto;
 - b) segnalare al Titolare le problematiche riscontrate in ordine all'applicazione della normativa di cui alla precedente lett. a);
 - c) mettere a disposizione del Titolare, qualora richiesta, la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla normativa di cui alla precedente lett. a) e degli impegni indicati nel contratto, nel C.T. e dell'Offerta Tecnica, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall'Istat.

c) Obblighi del Titolare

Il Titolare s'impegna a:

1. consentire al Responsabile l'accesso ai dati necessari per lo svolgimento delle attività specificate nel contratto (cfr. art. 15).
2. vigilare sul rispetto degli obblighi prescritti dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e degli impegni indicati nel contratto e nella presente appendice, anche mediante lo svolgimento di ispezioni, in collaborazione con il soggetto indicato al punto 16 della precedente lett. b).